

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 6 LUGLIO 1956

(101<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente TRABUCCHI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Norme per la riscossione dei contributi degli associati ai Consorzi volontari di vigilanza rurale » (1310) (D'iniziativa del senatore Jannuzzi) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 1800, 1802, 1803, 1304
DE LUCA Angelo	1802
DE LUCA Luca	1802, 1803
JANNUZZI	1801, 1804
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze	1803
TOMÈ	1802

« Trasferimento al comune di Palermo della proprietà dell'immobile denominato " Villa Galidoro " » (1331) (D'iniziativa dei senatori Russo Salvatore ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1804, 1805, 1807, 1808, 1809, 1810
DE LUCA Angelo, relatore	1804, 1805
GAVA	1808
NASI	1805, 1809
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze	1809

Russo Salvatore . . . . . Pag. 1806, 1809  
ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di Stato  
alla Presidenza del Consiglio dei ministri 1806

« Proroga delle agevolazioni in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (1426) (D'iniziativa dei deputati Riva ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, f. f. relatore	1799
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze	1800

« Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1958 » (1536) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, f. f. relatore	1796
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze	1796

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccisi, De Luca Angelo, De Luca Luca, Gava, Mariotti, Pesenti, Ponti, Schiavi, Spagnolli, Tomè e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Selvaggi e Spagna, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Amigoni e Nasi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, intervengono altresì i senatori Jannuzzi e Russo Salvatore.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri Zelioli

Lanzini, per le finanze Piola e per il tesoro Mott.

DE LUCA LUCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1958 » (1536).

PRESIDENTE. *f. f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1958 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

In assenza del relatore, senatore Ponti, riferirò io stesso brevemente sul disegno di legge.

Con l'attuale provvedimento si tende a continuare una situazione tradizionale per la quale, per merci provenienti dalla Libia, abbiamo la possibilità di derogare, in materia doganale, all'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio.

Il presente disegno di legge è uno di quei provvedimenti provvisori che già altre volte abbiamo approvato con i quali per alcune categorie di merci provenienti dalla Libia, vengono ammesse alla franchigia daziaria determinate qualità e quantità di prodotti.

Pochi giorni or sono, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, noi abbiamo approvato un analogo disegno di legge avente applicazione fino al 31 dicembre 1955; ora si tratterebbe di stabilire un'altra proroga, dal 1956 al 1958, con alcune variazioni, e cioè: soppressione della voce « frumento » (e questo è evidente, poichè certamente ne abbiamo ormai troppo); dei filati di sparto; della voce « cavi, corde, cordicelle,

non armati, di sparto » (e questo probabilmente anche perchè la filatura di canapa presso di noi dà un prodotto già abbondante, e quindi c'è bisogno, semmai, di sostenere la nostra produzione). Vengono invece inserite alcune nuove voci: la farina di pesce, le traversine ferroviarie di eucalipto, i tappeti da pavimento a punti annodati od arrotolati di lana o di peli fini, per una quantità minima. Resta fisso in 25.000 quintali il coefficiente di olio di oliva.

Queste sono fundamentalmente le modifiche apportate; il resto non è che una continuazione della situazione precedente. Resta ferma, come dice la relazione — e mi pare che ciò sia giusto — l'applicabilità di tutte le altre disposizioni che riguardano l'introduzione nello Stato di merci estere, comprese quelle di carattere sanitario.

Credo che nessuno solleverà obiezioni su questo disegno di legge, che pertanto possa essere senz'altro approvato.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rimetto alla relazione dell'onorevole Presidente.

PRESIDENTE, *f. f. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

**Art. 1.**

A decorrere dal 1° gennaio 1956 e fino al 31 dicembre 1958 le merci di origine e di provenienza dalla Libia elencate nella annessa tabella sono ammesse all'importazione in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti dei quantitativi annui indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.

Do ora lettura della tabella:

**TABELLA DELLE MERCI ORIGINARIE E PROVENIENTI DALLA LIBIA  
AMMESSE ALLA FRANCHIGIA DAZIARIA**

Numero di tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Quantitativo annuo (in Q.li salvo indicazione contraria)
4	Bestiame ovino . . . . .	3.000 unità
5	Bestiame caprino . . . . .	600 unità
23	Pesci di mare, freschi (vivi o morti) o conservati allo stato fresco . . . . .	illimitato
24 g	Pesci semplicemente salati, secchi o affumicati, altri.	2.000
32 a	Uova di volatili, in guscio . . . . .	1.200
36 b 2	Budella, secche o salate . . . . .	800
ex 63	Pomodori freschi . . . . .	6.000
ex 70 a	Datteri commestibili . . . . .	15.000
73 a 1	Uve fresche da tavola . . . . .	10.000
ex 82 b	Peperoni rossi secchi . . . . .	75
95 a	Orzo comune o vestito . . . . .	100.000
ex 110 a/p	Semi oleosi . . . . .	illimitato
ex 134	Oli di pesci e di animali marini, in recipienti di più di 5 litri . . . . .	illimitato
ex 139	Oli fissi, di origine vegetale:	
i	olio di oliva . . . . .	25.000
l	olio di ricino . . . . .	2.000
156	Pesci preparati o conservati, in recipienti ermetica- mente chiusi e in altri imballaggi:	
a 2, ex b	sardine ed acciughe . . . . .	1.000
a 3, ex b	tonno . . . . .	13.000
a 4, ex b	altri . . . . .	4.000
ex 157	Uova di tonno preparate per uso alimentare. . . . .	100
ex 205 a	Farina di pesce . . . . .	4.000
ex 266 b	Coke da gas . . . . .	40.000
ex 267	Catrame di carbon fossile . . . . .	5.000
da ex 474 a ex 485	Pelli intere e spaccate (con esclusione dei gropponi, delle parti di pelli e delle croste), di grossi bovini (buoi, vacche, tori) - comprese le pelli di bu- falo - di vacche, di equini, di ovini (agnello, agnellone, pecora, montone), di caprini (capretto, capra, caprone) e di altri animali, semplicemente conciate, rifinite o comunque lavorate dopo la concia (con esclusione delle pelli pergamenate) .	1.000

Numero di tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Quantitativo annuo (in Q.li salvo indicazione contraria)
495 a	Pelli da pellicceria (comprese le code) crude, fresche o secche, fini . . . . .	illimitato
ex 531 c	Traversine ferroviarie di eucalipto . . . . .	100.000
567 a	Lavori da panierai, non nominati nè compresi altrove, di paglia, scorza, giunchi, canne, alfa, sparto, rafia, sisal, di nastri o di trucioli di legno o di altre simili materie vegetali da intreccio, non filati . . . . .	2.000
ex 700 c	Tappeti da pavimento a punti annodati od arrotolati di lana o di peli fini . . . . .	200
ex 701 b 3	Tappeti da pavimento di lana e di borra di lana, altri.	500
—	Rottami di metalli non ferrosi . . . . .	illimitato
—	Lavori e prodotti manufatturati di ogni genere, di agave e di altre fibre vegetali . . . . .	1.000
—	Stuoie . . . . .	illimitato
—	Lavori e prodotti manufatturati di ogni genere di pelli conciate. . . . .	200
—	Corde e lavori di ogni genere di budella . . . . .	50
—	Sedie a sdraio di pelle . . . . .	50
—	Stuoie di Taorga, di Tagiura e altre località; tessuti di giunchi ed oggetti vari intrecciati con foglie di palma secche (cestini, piatti, ventagli e simili).	180
—	Tessuti di seta e di fibre artificiali, anche con fili d'argento . . . . .	20
—	Mobili di stile arabo, cofanetti e casse, anche con incrostazioni od intarsi di avorio e madreperla .	180
—	Vassoi, piatti, lampadari, incensieri, braceri, lanterne di rame e di ottone, con disegni a sbalzo.	120
—	Oggetti di cuoio, con ricami anche di argento o con guarnizioni di velluto:	
—	a) selle, bardature, cuscini, portafogli, portamonete, borse di ogni genere, cartelle, cinture e simili . . . . .	120
—	b) pantofole . . . . . paia	6.000
—	c) scarpe . . . . . paia	3.500
—	Articoli di argento e di argenteria (come scatole, vassoi, portasigarette, servizi da toletta, impugnature, ecc.), e articoli di oro, in lavori tipici della Libia . . . . .	23
—	Oggetti di avorio: collane, tagliacarte, scatole, biglie, pipe, bocchini, impugnature per bastoni . . . . .	13
—	Collane d'ambra . . . . .	3

Mette ai voti l'articolo 1 unitamente alla relativa tabella.

## Art. 2.

Per godere del beneficio di cui al precedente articolo le merci devono essere accompagnate dal certificato d'origine rilasciato e vidimato dalle competenti Autorità italiane in Libia.

(È approvato).

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Riva ed altri: « Pro-roga delle agevolazioni in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (1426)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Riva ed altri: « Pro-roga delle agevolazioni in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico*

Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi per il periodo di anni dieci, prorogate per un periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1949, con legge 4 novembre 1947, n. 1456, e successivamente per un ulteriore periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1954, con legge 11 aprile 1950, n. 207, hanno nuovamente effetto dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1959.

In assenza del relatore, senatore Negroni, farò io stesso una breve relazione.

Si tratta di prorogare le disposizioni di cui al regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi; agevolazioni che erano state fissate per un periodo di dieci anni, prorogate successivamente per un periodo di cinque anni, ed infine per un ulteriore periodo di cinque anni.

Per verità, noi siamo sempre stati contrari alle agevolazioni tributarie, di qualsiasi tipo. Io però non sarei contrario ad accogliere questo disegno di legge, che è stato approvato dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati in data 21 marzo 1956, calcolando che possa essere approvato con una certa sollecitudine — il che vuole dire, praticamente, entro il 1959 — il provvedimento relativo alla revisione generale di tutte le senzioni tributarie. Parlare del 1959 sembra riferirsi ad una data molto lontana; io ritengo invece che questa data sia giusta, perchè prima del 1957 noi avremo certamente approvato la legge delega, la cui applicazione probabilmente si estenderà per un anno, cioè fino al 1958; poi, probabilmente, nella nuova legge si stabilirà che le norme in essa previste entrino in vigore al 1° gennaio dell'anno successivo, sicchè assai facilmente si arriverà al 1959.

Per questo motivo ritengo si possa approvare ora questo disegno di legge, ma dichiarando esplicitamente al rappresentante del Ministero delle finanze, qui presente, che la nostra approvazione è data esclusivamente nell'intesa che anche l'attuale provvedimento debba essere compreso fra quelli da riesaminare in occasione della revisione generale di tutte le esenzioni tributarie; revisione che dovrebbe essere veramente draconiana.

Con ciò non intendo dire che l'Ente di cui trattasi non abbia le sue benemerienze; ma il fatto è che noi dobbiamo, a favore delle finanze dello Stato, falciare seriamente in questa selva di esenzioni che non lascia più nessuna materia del tutto integra e quindi finisce con il creare delle sperequazioni tributarie.

Vorrei inoltre osservare che disposizioni del genere possono avere un significato nel momento in cui l'Ente si costituisce; ma quando

siamo addirittura, come in questo caso, a ventidue anni di distanza dall'istituzione, sarebbe veramente il caso di togliere ogni agevolazione. Tutte le esenzioni di questo tipo devono finire, perchè non hanno più assolutamente ragione d'essere!

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* Pur manifestando sul disegno di legge in esame il dissenso del mio Ministero per ragioni di principio, mi rimetto alla Commissione, tenendo conto del fatto che l'agevolazione prevista nel disegno di legge è temporanea.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Jannuzzi: « Norme per la riscossione dei contributi degli associati ai Consorzi volontari di vigilanza rurale » (1310).**

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Jannuzzi: « Norme per la riscossione dei contributi degli associati ai Consorzi volontari di vigilanza rurale ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Per gli effetti dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1939, n. 942, sono riscuotibili a mezzo delle Esattorie comunali e con la procedura stabilita per le imposte dirette, senza obbligo del non riscosso come riscosso, i contributi dei Consorzi volontari di vigilanza rurale, autorizzati dal Prefetto in base all'articolo 133 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, semprechè gli statuti consorziali contengano l'obbligo per gli associati di pagare in tale modo i contributi stessi.

Ne riferirò io stesso brevemente.

Con questo disegno di legge si tenderebbe a permettere a mezzo delle esattorie comunali la riscossione dei contributi dei Consorzi volontari di vigilanza rurale, autorizzati dal Prefetto in base all'articolo 113 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nei casi in cui gli statuti consorziali prevedano l'obbligo per gli associati di pagare in questo modo i contributi.

Mi sembra che la questione abbia un'importanza morale più che giuridica: bisogna ricordare che questi Consorzi di vigilanza rurale sono strettamente volontari. Essi naturalmente, per lo svolgimento dei loro compiti, debbono assumere del personale di vigilanza ed affrontare delle spese; ma, senza entrare nel merito dell'importanza e della natura di tali Consorzi, vorrei osservare che, ammettendo che Enti di natura volontaria possano avvalersi di un sistema di riscossione che è specifico e particolare dagli Enti i quali hanno potere di imposizione, si aprirebbe la via all'estendersi di un sistema veramente inaccettabile.

Anche i Consorzi di bonifica, è vero, adottano questo sistema, ma lo possono fare in quanto non sono Consorzi meramente volontari: essi vengono bensì riconosciuti con provvedimento prefettizio o governativo e diventano obbligatori, entro un determinato bacino, anche per coloro che non vi hanno aderito. Tali Consorzi sono quindi conosciuti quali aventi utilità pubblica, mentre quelli di cui si tratta sono volontari e mantengono la loro caratteristica di Enti privati.

Purtroppo, nell'Italia meridionale in specie, si usa qualche volta mandare l'esattore a raccogliere abusivamente dei contributi che magari non sono obbligatori, per le società sportive, ad esempio, tanto per non fare allusioni a cose che possono essere politicamente sospette. Ma nell'Italia meridionale, a quanto mi consta, poichè quello che viene chiesto dall'esattore è sempre considerato dal contribuente come dovuto allo Stato o agli Enti pubblici, si crea spesso una confusione tra quello che è di competenza privata e quello che è di competenza pubblica; il che non deve avvenire.

L'esattore è il riscuotitore delle entrate pubbliche per coloro che hanno diritto di imperio sulla riscossione; non è il mandatario di Enti

privati, che possono avere la loro utilità e le loro finalità, ma che comunque non hanno tale diritto.

Pertanto, indipendentemente dal servizio di vigilanza e di sicurezza che possono utilmente svolgere questi Consorzi — sconosciuti nella mia zona ma diffusi nelle regioni dove le campagne sono molto estese e senza case di abitazione — mi dichiaro nettamente contrario al provvedimento in esame.

JANNUZZI. Si tratta anzitutto, a mio parere, di una questione di carattere generale. Mi sembra che lo Stato si sia preoccupato finora della polizia urbana e mai della polizia rurale. La polizia rurale di solito viene affidata a questi guardacampi, sia privati, sia costituiti in Consorzi, che non si può dire esercitino una funzione di carattere strettamente privato, in quanto svolgono dei compiti di vigilanza non solo sui campi soggetti alla loro custodia, ma sulle strade e in genere su tutto il complesso della vita che si svolge nelle campagne. Questi agenti vengono poi chiamati, come è detto nella relazione, a prestare la loro opera come ausiliari di pubblica sicurezza anche negli abitati per servizi di vigilanza urbana. Essi esercitano dunque una funzione che indubbiamente ha un interesse pubblico, e non esclusivamente privato, perchè, mancando la Polizia rurale, costoro esercitano una funzione che non è soltanto a beneficio diretto di questo o quel proprietario, ma è di carattere generale.

Se dei vigili rurali consorziati incontrano per una strada campestre un ladro il quale proviene da una località non soggetta alla loro giurisdizione e vigilanza, essi l'arrestano, stendono un verbale e consegnano il ladro ai carabinieri. Se in una strada o in un campo, soggetto o non soggetto alla loro vigilanza, trovano che si sta commettendo un delitto anche di natura diversa dai reati contro il patrimonio, intervengono, ed arrestano il colpevole.

Avviene però che, quando si tratta del funzionamento finanziario di questi enti, la loro vita è subordinata al consenso ed al versamento di contributi da parte dei consorziati; e questo versamento può venire anche meno senza trovare adeguate misure nelle normali procedure giudiziarie. Questo è tanto vero, che, ad esem-

pio, nella provincia di Bari è accaduto che il Prefetto, il quale aveva posto sempre il visto esecutivo ai ruoli, ad un certo momento ha dichiarato di ritenere di non poterlo più fare, a seguito di istruzioni ricevute dal Ministero delle finanze. Ed è proprio questo che ha determinato in modo particolare la necessità del presente disegno di legge.

Dunque anche l'autorità prefettizia, per quanto in una forma un po' eccezionale e forse un po' spinta rispetto alle disposizioni dell'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza, ha ritenuto che effettivamente una funzione pubblica da parte di questi Enti vi fosse, che questa funzione attenesse alla sicurezza generale, e che quindi l'autorità potesse intervenire perchè la riscossione avvenisse con un mezzo più rapido.

Naturalmente, giunti a questo punto, si pone un dilemma: devono continuare a vivere questi Consorzi? In caso affermativo è necessario che abbiano allora gli strumenti finanziari che occorrono per il finanziamento. E gli strumenti finanziari — questo non è mistero per nessuno — in Italia non possono essere gli strumenti ordinari. Chi è avvocato sa che una procedura, per ottenere il pagamento di un contributo, può durare anche degli anni e può importare delle spese notevoli, per poi definirsi a volte in sede di Appello o di Cassazione. Chi è avvocato sa che non è possibile, per ognuno dei piccoli contributi, a volte di poche lire, istituire un giudizio costoso, lungo e che può anche essere complicato. Chi è avvocato sa che ad un certo momento, se i contribuenti cominciassero a non pagare, la vita del Consorzio si paralizzerebbe, e con la vita del Consorzio si paralizzerebbe e si escluderebbe la possibilità che le campagne di quelle regioni abbiano la vigilanza e la sicurezza che possono essere assicurate unicamente dalla presenza dei Consorzi stessi. Non c'è infatti, ripeto, una forma con la quale lo Stato provvede alla sicurezza delle campagne; ma, se vi debbono provvedere i privati, è necessario che essi abbiano il mezzo per poter attuare questo strumento di sicurezza.

Questo è, schematicamente, il motivo che mi ha indotto a presentare l'attuale disegno di legge: dare ai Consorzi la possibilità di funzionare attraverso un sistema di riscossione che renda facile e tranquilla la loro vita, non

solo nell'interesse dei privati consorziati, ma nell'interesse generale della sicurezza pubblica, così come è stato riconosciuto dall'autorità prefettizia quando ha dato il proprio visto ai ruoli.

**PRESIDENTE, relatore.** Ringrazio il senatore Jannuzzi della sua relazione aggiuntiva al disegno di legge. Io mi permetterei però di osservare che la conclusione a cui dovrebbe arrivare l'intervento del senatore Jannuzzi sarebbe quella di far sì che lo Stato provveda direttamente ad organizzare la polizia rurale e a creare un sistema di vigilanza sulle strade rurali. Ma ammettere che l'autorità dello Stato sia surrogata da questi Consorzi volontari, mi sembra che sarebbe ammettere un principio ancora più grave di quello della riscossione dei contributi col metodo delle esattorie, perchè avrebbe il significato di riconoscere che lo Stato non arriva, in certo qual modo, a raggiungere le sue finalità essenziali quali quelle della pubblica sicurezza, e che quindi devono provvedere all'uopo questi Consorzi di privati, i quali si inseriscono nella Pubblica Amministrazione anche con il mezzo della riscossione.

Vorrei pregare il senatore Jannuzzi di prendere contatti con il Governo per vedere se alla necessità di cui fa menzione non si possa eventualmente provvedere attraverso un disegno di legge che riguardasse non soltanto la riscossione dei contributi volontari, ma regolarizzasse questo sistema di vigilanza facendo sì che da privato esso divenga pubblico.

**DE LUCA LUCA.** Non sono d'accordo con il senatore Jannuzzi, quando egli sostiene il carattere di pubblica utilità che avrebbero i Consorzi volontari di vigilanza rurale. Il loro carattere, per me, è eminentemente privato.

Il collega Jannuzzi ha cercato di dimostrare anche che si tratta di dare alle strade campestri e alle campagne quella certa sicurezza e tranquillità che io ritengo possa essere assicurata dall'Arma dei carabinieri in generale e dagli stessi privati in particolare, perchè ogni proprietario ha i suoi privati guardiani.

Secondo me, noi approvando questo disegno di legge non faremmo altro che rendere permanente un sistema feudale. Oltre ai motivi ad-

dotti dal collega Trabucchi di natura giuridica e morale, ne adduco anche un altro di natura politica, che cioè i Consorzi di vigilanza rurale sono un residuo feudale. Sarei quasi per proporre l'abrogazione dell'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che li prevede. Mi dichiaro comunque d'accordo con il senatore Trabucchi nel respingere questo disegno di legge.

**DE LUCA ANGELO.** Esprimo la mia perplessità in ordine al presente disegno di legge.

La situazione di fatto credo che sia quella esposta dal senatore Jannuzzi. I Consorzi di vigilanza rurale sono sorti per far fronte ad una carenza nel settore della vigilanza rurale e la loro utilità è dimostrata dal fatto che lo stesso testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede che il Prefetto può autorizzare la costituzione di detti Consorzi. Certo, se in qualche modo si potesse eliminare la situazione obiettiva che ha reso necessario la creazione di queste associazioni, io sarei d'accordo che gli organi normali di polizia debbono provvedere anche alla vigilanza delle zone rurali e questo sistema di vigilanza di natura privata dovrebbe scomparire. Debbo però precisare che si tratta di tutt'altro che di un residuo feudale, perchè gli interessati si accordano spontaneamente. Pertanto o si rimuove la situazione di fatto oppure in qualche modo si deve permettere a questi Consorzi di assolvere il loro compito.

Confesso perciò che, pur apprezzando le osservazioni del senatore Trabucchi, non so vincere le mie perplessità.

**TOMÈ.** Sono anch'io perplesso. Sostanzialmente questi Consorzi volontari costituiscono le normali guardie campestri, che dovrebbero essere a carico dei Comuni. Se si è ricorso a tali Consorzi, ciò evidentemente dipende dal fatto che i Comuni sono carenti nell'assolvimento di queste specifiche funzioni. Penso d'altra parte che anche il Ministero dell'interno, volendo provvedere alla vigilanza campestre, dovrebbe stimolare i Comuni ad adottare provvedimenti adeguati. In tal caso i Comuni non farebbero che prelevare dagli stessi proprietari terrieri del denaro che oggi questi ultimi ver-

sano direttamente all'organizzazione di vigilanza. Sarebbe un trasferimento di oneri che non elimina il soggetto passivo, ma che servirebbe a conferire l'esercizio della funzione di vigilanza all'organo locale comunale, che è istituzionalmente destinato ad assolverla.

Ripeto, sono perplesso e, prima di dare il voto, vorrei sentire qual'è il pensiero del Ministero dell'interno e come esso intende provvedere per surrogare eventualmente questi Consorzi nell'attuazione della vigilanza. Non mi sento di addivenire ad un voto decisivo con le informazioni che attualmente abbiamo. Bisogna vedere il fenomeno anche in prospettiva.

A favore della tesi Jannuzzi sta il fatto che si tratta di Consorzi volontari, i quali nel loro statuto prevedono il sistema della riscossione dei contributi attraverso le esattorie. Vi è perciò anche sul sistema un consenso da parte dei consorziati. D'altronde, trattandosi di Consorzi volontari, i consorziati potrebbero sempre esonerarsi dal partecipare al Consorzio onde evitare quest'onere. C'è un'ampiezza di movimento, una discrezionalità, in forza della quale si può pensare che l'adesione al sistema di riscossione abbia un valore notevole che elimina il vizio d'origine, a cui accennava il senatore Trabucchi, non essere cioè opportuno che l'attrezzatura e l'organizzazione per l'esazione delle imposte pubbliche debba servire ad interessi di carattere privatistico. Io credo che qui si vada oltre l'interesse puramente privatistico, perchè quella della vigilanza è una funzione pubblica.

Al fine di esaminare adeguatamente il problema, penso che sarebbe opportuno che noi avessimo sott'occhio anche lo statuto di qualcuno di questi Consorzi, per vedere se non vi sono inserite norme che possano in qualche maniera violentare la volontà degli associati.

Concludendo io propongo che si sospenda l'esame del disegno di legge e che si senta in proposito il pensiero e l'orientamento del Ministero dell'interno.

**PRESIDENTE, relatore.** Il senatore Tomè propone un rinvio accedendo in sostanza alla mia tesi, che cioè è necessario che il senatore Jannuzzi prenda accordi con il Ministero del-

l'interno e con quello delle finanze per vedere se si può trovare una soluzione concordata.

**PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Il Governo aderisce alla richiesta di rinvio fatta dal senatore Tomè. È una materia in cui, pur tenendo conto delle necessità che derivano dalla carenza di vigilanza della proprietà rurale, occorre assolutamente tutelare il principio di non demandare a uffici pubblici la riscossione di imposte a favore di istituti, che hanno indubbiamente carattere privatistico, anche se sono stati costituiti per sopprimere alle eventuali carenze dei pubblici poteri. Sarebbe grave dare carattere pubblico ad una riscossione di interesse indubbiamente privato. Ci sarebbe forse il mezzo di salvare questo principio e cioè stabilire che sulle cartelle di pagamento non figurasse l'intestazione dell'esattoria, ma che l'esattore si presentasse come l'esattore del Consorzio di vigilanza campestre. Ci sarebbe poi il mezzo di porre il divieto per l'esattoria di esperire nei confronti dei morosi gli atti esecutivi, ed infine che da parte dell'Intendenza di finanza si accertasse che gli esattori interessati son disposti ad assumere questo servizio, fissando anche l'aggio di cui questo contributo dovesse essere gravato.

Mi pare che ci sarebbe il mezzo di contemperare le finalità perseguite dal senatore Jannuzzi e nello stesso tempo di salvaguardare i principi fatti presenti dal relatore. Per cui un riesame della formulazione del disegno di legge può essere utile e nell'interesse dello Stato e nell'interesse dei Consorzi. In questo senso il Governo aderisce alla proposta di rinvio.

**DE LUCA LUCA.** Un riesame è sempre opportuno, perchè può servire ad evitare eventuali errori. Insisto però nel respingere il carattere di pubblica utilità di questi Consorzi. I casi sono due: o i proprietari hanno interesse a stabilire una maggiore vigilanza sulle proprie cose ed allora debbono pagare, senza bisogno di arrivare a questi mezzi coattivi; o non hanno interesse ed allora non c'è ragione di stabilire norme come quelle in esame. Questi Consorzi, ripeto, sono residui feudali. Oggi esistono i carabinieri, le guardie campestri,

la polizia stradale. In pratica quindi la vigilanza esiste.

Comunque aderisco al rinvio per un esame della questione.

JANNUZZI. Faccio rilevare che nell'ultima parte dell'articolo 1 da me proposto avevo posto la seguente condizione: « semprechè gli statuti consorziali contengano l'obbligo per gli associati di pagare in tale modo i contributi stessi ». Perciò, una volta che la riscossione coattiva sia stata accettata volontariamente dall'associato, non dovrebbero sorgere questioni. È vero che la legge dovrebbe avere un carattere generale: o per tutti o per nessuno. Però in questo caso, porre tale riserva, che consente all'interessato di rifiutare questo mezzo più rapido ed eccezionale di riscossione, mi pare che costituisca una garanzia ed elimini ogni lamentela.

In quanto poi all'interesse pubblico, esso è nella legge. L'articolo 139 del testo unico stabilisce che « gli ufficiali di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera arichiesta dell'Autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria ». Quanto si dice che un Consorzio non può essere costituito che con decreto del Prefetto, deve obbedire a determinate norme di legge, i vigili debbono esercitare specificate funzioni, vengono indicate determinate sanzioni per il caso di inosservanza, come si può sostenere, giungendo all'unico punto scoperto dalla legge, quello della riscossione, che il Consorzio ha una funzione di carattere privato? Se poi ci si propone di far dichiarare l'incostituzionalità dell'articolo 139, allora è un'altra questione.

Comunque io ringrazio tutti gli intervenuti e specialmente coloro che hanno sostenuto la proposta di esaminare il disegno di legge d'intesa col Ministero dell'interno, che è il più interessato in materia.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Russo Salvatore ed altri: « Trasferimento al comune di Palermo della proprietà dell'immobile denominato " Villa Gallidoro " » (1331).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Russo Salvatore ed altri: « Trasferimento al comune di Palermo della proprietà dell'immobile denominato " Villa Gallidoro " ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Do lettura del parere della 1ª Commissione sul disegno di legge di cui iniziamo l'esame:

« Il senatore Russo Salvatore ed altri, in data 27 gennaio 1956, comunicarono alla Presidenza del Senato la proposta di legge in forza della quale " la proprietà dell'immobile denominato Villa Gallidoro, in Palermo è trasferita dal Commissariato gioventù italiana al comune di Palermo, con effetto dal 1° gennaio 1956 ".

« Dalla relazione che precede la proposta di legge risulta che il Podestà del tempo del comune di Palermo, con deliberazione del 24 agosto 1928 contraeva un mutuo con la Cassa di risparmio " Vittorio Emanuele " per le Province siciliane di lire 2.200.000 che donava all'Opera nazionale balilla. Questa a sua volta con rogito per notar Lioni, del 22 settembre 1928 acquistava dalla Società anonima siciliana beni immobili lo stabile denominato " Villa Gallidoro " che destinava a propria sede.

« Oggi quindi l'immobile appartiene all'Ente gioventù italiana.

« Premesso ciò i proponenti giustificano la loro proposta di legge con il fatto che tale liberalità da parte del Comune non era spontanea, ma effetto manifesto di un ordine del partito fascista al governo, e con la circostanza che, presentemente a Villa Gallidoro ha sede una scuola secondaria con circa 800 alunni e che, il Comune, tenuto a provvedere alle sedi scolastiche, è stato sfrattato dalla Gioventù italiana la quale intende fare uso diverso dell'immobile.

« Ora, la nostra Commissione è chiamata a dare parere su tale proposta di legge.

« A questo punto si prospetta una questione di fondo, e cioè che cosa si intende fare della Gioventù italiana, in quanto è ovvio che l'accoglimento della proposta di legge Russo Salvatore ed altri potrebbe costituire un precedente per gli altri casi consimili, determinando un depauperamento del patrimonio dell'Ente: difatti mentre da altri si invoca il precedente del patronato scolastico di Padova, è in attesa di svolgimento presso la Camera dei deputati una analoga proposta dell'onorevole Capalozza per la retrocessione al comune di Fano della Villa San Martino con terreni annessi anche essa di proprietà della Gioventù italiana.

« Sarebbe perciò auspicabile che una buona volta venga affrontato il problema della Gioventù italiana e che venga risolto — in forma organica nel quadro di una generale disciplina della materia — il complesso dei trasferimenti patrimoniali effettuati durante il cessato regime per evitare la eventuale progressiva dispersione di un cospicuo patrimonio che si verificherebbe attraverso singoli provvedimenti.

« Per tali motivi la Commissione, pur non dissimulandosi il particolare rilievo del caso denunciato dal senatore Russo, tuttavia non crede opportuno — allo stato — aderire alla proposta di legge del detto senatore ed altri. Ma fa voti perchè il Governo:

predisponga con tutta sollecitudine un provvedimento legislativo riguardante l'Ente gioventù italiana, anche in conformità di altro voto espresso nel settembre 1949 dalla 1ª Commissione del Senato;

vigili — frattanto — come da dichiarazione recentemente fatta davanti la 1ª Commissione dal suo rappresentante — al fine di mantenere integro il patrimonio dell'Ente in attesa della sua sistemazione definitiva;

esamini la situazione creatasi in seguito alla procedura di sfratto promossa dalla Gioventù italiana nei confronti della scuola secondaria avente sede nella Villa Gallodoro e

faccia del tutto per evitare la esecuzione di tale sfratto in modo che l'immobile continui ad avere la attuale destinazione ».

La 1ª Commissione quindi, nel suo parere, si preoccupa prevalentemente della questione di fondo, ossia dell'assetto definitivo degli immobili già appartenenti alla G.I.L.

Da un punto di vista obiettivo non c'è dubbio che il comune di Palermo abbia esso sostenuto la spesa dell'acquisto dell'edificio, di cui è questione. Ciò anche se non c'è un nesso giuridico esplicito, in quanto il comune di Palermo ha contratto un mutuo e ha donato la somma all'Opera balilla, la quale ha acquistato l'immobile. In effetti quindi non si potrebbe dire che il Comune abbia acquistato quell'immobile...

NASI. È stato obbligato a cedere il mutuo.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Ne siamo convinti tutti, poichè è evidente che il comune di Palermo non poteva contrarre un mutuo di quel genere quando era deficitario di 25 milioni, in quell'epoca. Tuttavia giuridicamente credo che non si possa sostenere che il Comune abbia acquistato quell'immobile. C'è però la ragione morale. Inoltre il Comune è tenuto a provvedere ai locali della scuola, ove l'immobile fosse utilizzato altrimenti.

La nostra Commissione si deve preoccupare di inquadrare il caso presente nella questione generale dell'assetto dei locali della ex G.I.L. Ciò mi rende perplesso circa l'accoglimento del presente disegno di legge. Anche se esistono ragioni obiettive per la destinazione di questo immobile, motivi generali consigliano che essa scaturisca da un provvedimento di natura larga e comprensiva di carattere nazionale.

PRESIDENTE. Quanti altri immobili della Gioventù Italiana si trovano nella situazione dell'immobile di Palermo e quindi a che cosa si ridurrebbe eventualmente il patrimonio dell'Ente, in caso di un provvedimento definitivo che stabilisse la restituzione ai Comuni degli immobili stessi? Per quel che so io, infatti, nove decimi degli immobili di quell'Ente sono stati donati dai Comuni o acquistati con denaro avuto dai Comuni. Probabilmente la medesima origine hanno anche le cosiddette case del fascio, che poi sono diventate immobili demaniali. Per dare un'idea di come si procedeva in quel tempo dirò che nella mia città il palazzo di proprietà comunale che diventò poi sede della federazione fascista, fu acquistato dalla federazione stessa per 100 mila lire pagabili in rate di 5 mila lire all'anno, cioè so-

stanzialmente pagando i soli interessi ed anche ad un tasso buono.

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non sono in grado in questo momento di dare i dati richiesti dal Presidente. Però è già stato detto che quasi tutti i beni della Gioventù Italiana hanno questa origine.

Esiste una questione di ordine pregiudiziale. Con la procedura suggerita dal disegno di legge noi giungeremo al depauperamento dell'Ente e al suo smantellamento. Giustamente la 1ª Commissione ha fatto voti che il Governo si preoccupi della questione. So che la Presidenza del Consiglio sta predisponendo un piano concreto da portare innanzi al Parlamento. Ma non posso anticipare nulla in proposito, perchè questo piano potrebbe anche prevedere l'attribuzione al demanio dello Stato di tutti questi beni, in modo che il demanio dello Stato li possa amministrare ed eventualmente cedere a coloro i quali pretendono di averne qualche diritto indiretto; e questa sarebbe già una buona soluzione.

Se invece il Governo riterrà di mantenere ancora l'ordinamento attuale della Gioventù Italiana, con i suoi beni patrimoniali ancora intatti, sarà il Parlamento che dovrà deliberare l'indirizzo di tale ordinamento secondo i nuovi criteri, ed anche secondo quei criteri che sono stati suggeriti, fin dal 1949, dalla 1ª Commissione del Senato.

Ecco il motivo per cui, ripeto, si tratta di risolvere una questione di carattere pregiudiziale. Noi non potremmo neanche entrare nel merito della questione insistendo per una deliberazione in un modo piuttosto che in un altro in vista di quello che avverrà in futuro, perchè per il momento non possiamo anticipare niente.

Per questo mi assumo l'impegno — come ha già fatto davanti alla 1ª Commissione, che è stata molto deferente e non ha fatto altro che accogliere la proposta da me suggerita — di presentare queste doglianze legittime di tutti i senatori delle Commissioni competenti alla Presidenza del Consiglio. Mi impegno anche (ma naturalmente si tratta di un impegno relativo, perchè il Potere esecutivo non può sovrapporsi al Potere giudiziario, e sappiamo anche che il Ministero ha impartito istruzioni

severissime in proposito, del resto giustificate, data la natura dell'Autorità giudiziaria) di tentare di riuscire, se sarà possibile, a metà strada o verso la fine della procedura, a sospendere lo sfratto della scuola. Se ciò sarà fatto e se, soprassedendo per il momento allo sfratto, tutta la materia sarà riordinata e sottoposta all'approvazione del Parlamento, ciò costituirà una cosa utile ed opportuna, e credo che anche il proponente, senatore Russo ne sarà soddisfatto.

RUSSO SALVATORE. La materia è molto complessa. Quando l'anno scorso si procedette alla liquidazione di alcuni Enti, la G.I. non fu compresa tra di essi. Quando questo Ente sarà in pieno fallimento, allora sarà liquidato; ma finchè vi sarà ancora qualcosa da rosicchiare, esso continuerà a vivere! Molti decreti, fin dal tempo del Ministero Badoglio, stabiliscono la liquidazione dell'Ente gioventù italiana e il passaggio delle attività e passività relative ai Ministeri interessati: Istruzione, Difesa, ecc.; è stato anche nominato un Commissario liquidatore, il quale però non procede alla liquidazione. Ma ecco che, siccome ad un certo momento questo Commissario ha bisogno di fondi, chiede 300 milioni allo Stato. Quando il Parlamento viene a conoscenza di questo fatto, fissa una data: la 1ª Commissione del Senato stabilisce che entro il 31 marzo 1950 non deve più esistere la G.I. e tutti i suoi beni devono essere liquidati; ed un analogo ordine del giorno viene deliberato dalla Camera dei deputati.

Ed allora, per non essere più messa di fronte a simili provvedimenti ed a simili ordini del giorno, la G.I. non chiede più nulla allo Stato; contrae debiti e comincia a svendere, perchè vende nello stato di bisogno in cui si trova. Infatti a Palermo già un primo immobile della G.I., che aveva un valore di circa 90 milioni, è stato svenduto per 33 milioni. L'altro immobile della G.I. a Palermo è appunto quello denominato « Villa Gallidoro ». E con l'unico atto notarile con cui il Municipio dona la somma di due milioni e mezzo all'Opera nazionale balilla, l'Opera nazionale balilla compra, con la stessa somma, questo immobile. Ed è da notare che la somma donata all'Opera nazionale balilla era presa in prestito, perchè il Municipio di Palermo era in quel momento deficitario.

Nella relazione è riportato anche il nome del notaio che ha compilato quell'unico atto.

A questo punto, si invoca a ragione il precedente del patronato scolastico di Padova. Al patronato di Padova, pur con l'opposizione del rappresentante del Governo, avete concesso il trasferimento di un immobile della G.I.; questa stessa Commissione ha approvato il disegno di legge relativo, d'iniziativa del deputato Rosini ed altri; ed io ho presentato il mio disegno di legge dopo quell'approvazione e lo stabilirsi di quel precedente.

Anche la « Villa Gallidoro » deve passare al Comune! La 5<sup>a</sup> Commissione del Senato è stata sempre severa nei riguardi di Palermo; conceda ora almeno questo piccolo beneficio alla nostra città. La situazione è analoga a quella di Padova; si dovrebbe tener conto di questo fatto.

L'onorevole Sottosegretario di Stato ha preso ora degli impegni; ma è da 13 anni, dal 1943, che si emanano leggi e si prendono impegni. Impegni di Commissione, impegni di Governo, leggi speciali, ma intanto la Gioventù Italiana non si liquida; e, poichè ha bisogno di denaro, continuerà a contrarre debiti e a svendere per tirare avanti, e quando essa avrà svenduto tutto interverrà il Ministro del tesoro ed eseguirà la liquidazione come si fa per gli enti superflui.

Si è arrivati a questo punto: che il Comune, che deteneva una scuola per la quale pagava un affitto, viene sfrattato dalla Gioventù Italiana, per uno di questi due motivi: essendo esiguo il canone pagato dal Comune, o la G.I. intende guadagnare di più con quell'immobile (e sappiamo infatti che ha cominciato ad organizzare cinema e balletti), oppure, ciò che è più probabile, intende vendere l'edificio per realizzare una forte somma; ed infatti una parte del personale è stata invitata a mettersi senz'altro in quiescenza, il che fa pensare che la G.I. abbia immediato bisogno di denaro. Ed allora, quest'immobile che ha un certo valore oggi o domani potrebbe anche essere svenduto.

D'altra parte, io credo che l'ordine del giorno approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione non sia sufficiente ad arrestare queste operazioni; e del resto l'anno passato la proroga di un anno fu concessa dalla stessa G.I., in seguito alla rivolta popolare, in quanto gli ottocento padri di famiglia protestarono perchè non si sapeva più

dove alloggiare la scuola. La proroga scade appunto in questo mese, e già la G.I. ha cominciato a metter piede nell'immobile di « Villa Gallidoro ».

Si esprimono delle contrarietà a questo disegno di legge allo scopo, si dice, di evitare dispersioni; ma questi beni già si stanno disperdendo, ed anzi, trasferendo questo immobile al comune di Palermo si eviterebbe in parte tale dispersione, perchè la G.I. è condannata a morire e già per legge deve essere liquidata. Salviamo almeno questo immobile dalla dilapidazione degli amministratori della Gioventù Italiana. Per questi motivi, io insisto, per quanto mi è possibile fare, perchè la Commissione voglia approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Vorrei fare una breve osservazione preliminare. Mi sembra che qui si stiano agitando due problemi: quello generico della G.I., e quello concreto di « Villa Gallidoro ». Bisogna che noi limitiamo la nostra discussione a quello concreto di « Villa Gallidoro » visto sul piano della vita della G.I.; se invece si volesse estendere il nostro esame a tutto il complesso della vita della G.I., allora sarebbe necessario rinviare senz'altro la discussione del problema, invitando il Governo a deliberare in proposito ed a riferirci sulle sue direttive. Non possiamo affermare di voler trasferire al Comune la « Villa Gallidoro » per il fatto che non abbiamo fiducia che l'amministrazione della G.I. adempia ai suoi compiti e riteniamo che essa consumi il patrimonio per mantenere i propri impiegati, non corrispondendo a quelle che sono le sue funzioni istituzionali, perchè questo esulerebbe dal nostro fine immediato ed avrebbe il significato di una discussione generale sulla vita della G.I.

D'altra parte, se invece discutiamo il problema della « Villa Gallidoro », dobbiamo esaminare la questione in se stessa, tenendo conto del fatto che per il momento la vita della G.I. deve essere assicurata da un sistema qualsiasi: o da un'entrata derivante dallo Stato, o da entrate derivanti dalla venalità o dalla liquidazione dei suoi beni, in modo che essa possa acquistare la possibilità di automantenimento, che i nostri enti normalmente non hanno se non attraverso i contributi dello Stato.

GAVA. Mi sembra un po' difficile, quantunque logicamente i problemi siano distinti, non discutere contemporaneamente dell'uno e dell'altro in quest'occasione. È evidente che la questione pregiudiziale posta dall'onorevole Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha un grande valore, e secondo me è determinante in relazione al giudizio che dobbiamo dare su questo disegno di legge.

Riferendomi ad una dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario, e rapportandomi alla situazione di fatto in cui si trova attualmente l'Istituto allogato nella « Villa Gallidoro », io ritengo che non sia il caso, anche perchè sarebbe impossibile, di provocare un intervento del Potere esecutivo sull'Autorità giudiziaria per evitare lo sfratto. Infatti qui non si tratta di intervenire presso l'Autorità giudiziaria: si tratta bensì del fatto che la Presidenza del Consiglio, che ha il potere di sorveglianza sulla G.I., deve dare disposizioni a quest'Ente di non insistere nello sfratto. Questo è possibile, ed è nell'ordine normale delle cose. Mi sembra che non vi siano ragioni valide contrarie alla possibilità di ottenere, da parte della G.I., che soprasseda l'esecuzione dello sfratto.

Vi è una situazione di fatto che si prolunga ormai, a quanto sento, da molti anni, e che, in attesa di una sistemazione definitiva, non può essere trascurata, essendo imponenti i motivi di interesse pubblico che richiedono il mantenimento dello *status quo* fino alla soluzione del problema generale. Pregherei dunque la Presidenza del Consiglio di voler intervenire in questo senso, senza peraltro che la questione di principio sia compromessa in nessuna maniera. E da questo punto di vista chiedo il rigetto del disegno di legge, nonostante l'esistenza di un brutto precedente, quello del Patronato scolastico di Padova che viene a rompere quella linea di condotta che sarebbe necessario tenere in una simile materia.

Riconosco, collega Russo, che si tratta di un problema delicatissimo che avrebbe dovuto essere risolto da tempo. Ricordo che, quando era al Governo il ministro Ponti, e durante il mio stesso Ministero, si è cercato anche allora di trovare una soluzione, che fosse la migliore possibile, al problema della G.I. Ma vi sono state difficoltà oggettive, perchè lo spirito di corpo dei vari Ministeri (difesa, interno, pubblica

istruzione) rende difficilissima la soluzione di questo problema. Sarebbe davvero necessario che la questione si discutesse a fondo e si sbloccasse finalmente questa situazione. Per parte mia, quando ero Ministro del tesoro ho cercato di farlo negando qualsiasi contributo alla G.I. Non è vero che la G.I. non si sia rivolta allo Stato per avere dei milioni; ogni tanto, potrei dire ogni tre o quattro mesi, o per iscritto o con messi orali, la G.I. si rivolgeva al Tesoro per ottenere denaro; ma il Ministro del tesoro, sia quando io ero Sottosegretario sia quando ero io stesso a capo del Dicastero, si è sempre recisamente opposto, in virtù appunto di quell'ordine del giorno votato fin dal 1949 che richiedeva la sistemazione del problema della G.I.; sistemazione che poteva essere attuata alienando il patrimonio superfluo o destinandolo ad altri pubblici uffici, ritenendo per i compiti istituzionali della G.I. quello che fosse essenziale all'Istituzione stessa, che sembra non sia superata — anche secondo il pensiero del senatore Ponti — in qualcuno dei suoi fondamentali compiti. Purtroppo l'accordo non si è raggiunto, e si è dovuto, di fronte alla fermezza del Tesoro, pervenire a quella brutta pratica della cessione di beni, o delle vendite che però non sono mai state svendite, almeno nella generalità dei casi.

PRESIDENTE. Anzi, almeno quelle di cui io ho avuto conoscenza, sono state effettuate a prezzi molto notevoli!

GAVA. Il Ministero non accetta che le vendite siano fatte senza la stima preventiva dell'Ufficio tecnico erariale, stima che a volte è stata anche criticata dal Ministero del tesoro e respinta perchè fosse ripetuta.

Non intendo, con ciò, escludere che vi siano stati dei casi particolari in cui si possa aver venduto al di sotto del prezzo di mercato, ma, in via generale, si è svolto tutto regolarmente. Adesso, effettivamente, si è incluso in un elenco di possibili vendite aventi il fine di assicurare la possibilità di vita della G.I., un determinato numero di beni i quali sono stati considerati dalla Presidenza del Consiglio e dalla Presidenza della G.I. come non strettamente necessari ai compiti residui che sarebbero mantenuti per quell'Ente, e che quindi dovrebbero essere alienati o, se del caso, asse-

gnati al pubblico demanio, quando la gestione della G.I. sarà definita.

Ma la soluzione del problema non deve essere compromessa, nonostante l'esistenza di un brutto precedente, da una linea di condotta che implicitamente verrebbe a definire in un determinato modo il problema della G.I. Infatti, o ci troviamo di fronte a questioni giudiziarie, come nel caso del patronato di Padova, ed allora non si deve emanare alcun provvedimento legislativo, perchè in tal caso abuseremmo del nostro potere (il legislatore infatti non deve mai invadere il terreno giudiziario e risolvere con provvedimenti di legge controversie di carattere giuridico); oppure ci troviamo di fronte ad un provvedimento di carattere generale che noi dobbiamo adottare, in sede amministrativa, per la sistemazione della G.I., ed allora il provvedimento deve essere appunto di carattere generale.

È evidente che, se noi, con un provvedimento di carattere singolo, ordiniamo la restituzione di un determinato immobile ad un determinato ente, veniamo con ciò stesso a risolvere il problema, perchè dovremmo necessariamente agire nello stesso modo per tutti gli altri immobili che press'a poco si trovano nelle stesse condizioni, prescindendo, per il momento, dalle sottili distinzioni giuridiche — se si tratti di donazione diretta o meno, se si tratti di una donazione di somma che è servita immediatamente all'acquisto di un immobile — che hanno senz'altro un valore giuridico, ma sulle quali, come a ragione ha affermato il collega Russo, è difficile distinguere dal punto di vista morale.

E dal punto di vista morale, quando saranno risolte queste particolari questioni, sarà risolta implicitamente la questione della massima parte del patrimonio della G.I., che è derivato — lo sappiamo tutti — da atti consimili.

Perciò, sotto ogni aspetto ed in qualsiasi modo, la Commissione non può pregiudicare la questione di indole generale approvando il disegno di legge sottoposto al suo esame. Male, secondo me, ormai è stato fatto per il patronato di Padova, ma non vorrei che la ripetizione di un atto il quale può essere stato imprudentemente compiuto venisse a determinare una linea di condotta chiara, precisa e non più equivocabile, in quanto non si possono fare

due pesi e due misure, a seconda che si tratti di Padova o di Palermo o di altri Comuni.

Per queste ragioni, io ritengo che — tanto più che la G.I. si trova in condizioni di doversi rivolgere necessariamente al Governo — si debba sollecitare la definizione del problema della vita di questo Ente, rigettando l'attuale disegno di legge, che non può essere approvato nella situazione attuale, ed unendoci al voto della Commissione dell'interno per pregare la Presidenza del Consiglio di intervenire presso la Presidenza della G.I. affinchè siano sospesi gli atti esecutivi nei confronti della scuola alloggiata nella « Villa Gallidoro » fin quando non sarà risolta la questione di indole generale.

**PRESIDENTE.** Vorrei domandare al senatore Russo se, dopo le dichiarazioni del collega Gava, non consideri l'opportunità di ritirare il suo disegno di legge a condizione che l'onorevole Sottosegretario possa assicurare che lo sfratto non sarà eseguito, oppure non intenda chiedere il rinvio della discussione in attesa di avere quest'assicurazione da parte del Governo.

**RUSSO.** Chiedo che il seguito della discussione del disegno di legge venga rinviato.

**PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Un'altra ragione a favore del rinvio del seguito della discussione del disegno di legge potrebbe essere questa: che, essendo stata inserita, nel decreto di nomina del Commissario della G.I., una disposizione con la quale si stabilisce che le deliberazioni che importano modificazioni del patrimonio dell'Ente devono ricevere preventiva autorizzazione dal Ministero delle finanze (oggi del tesoro, dopo la divisione dei compiti dei Ministeri interessati) sarebbe indubbiamente interessante sentire il parere del Ministero del tesoro. Su tale questione infatti il Ministero del tesoro non è stato interpellato, mentre, nonostante la competenza della Presidenza del Consiglio, è proprio questo il Ministero al quale spetta la vigilanza sull'attività della G.I.

**NASI.** Ho ben poco da aggiungere alle osservazioni che sono state fin qui svolte. Aderisco ad alcune idee espresse dal senatore Gava, però

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

101ª SEDUTA (6 luglio 1956)

non alla sua proposta di rigettare il disegno di legge, perchè, come uomini politici, sappiamo che ciò potrebbe oggi equivalere a gettare olio nel piagato; aderisco nel senso di rinviare il seguito della attuale discussione.

Per quanto riguarda il problema generale, non sarei sfavorevole all'idea che i beni della G.I. passassero al demanio dello Stato.

Comunque, l'importante è che prima delle vacanze estive si possa chiarire tale questione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge s'intende rinviato ad una delle prossime sedute, prima però delle vacanze estive

del Senato, A questa epoca le scuole si chiudono, e pertanto il breve rinvio non arrecherà danno agli interessati. Prima della fine di luglio mi auguro che la Presidenza del Consiglio possa dare assicurazioni in ordine alla questione dello sfratto, che è quella che maggiormente ci interessa.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari